

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



Statuto

“ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi” - ETS Fondazione di Partecipazione del Mugello

- ART. 1 Denominazione
- ART. 2 Sede
- ART. 3 Durata
- ART. 4 Scopo
- ART. 5 Attività strumentali, accessorie, connesse
- ART. 6 Patrimonio
- ART. 7 Fondo di gestione
- ART. 8 Membri della fondazione
- ART. 9 Fondatori Promotori e Fondatori
- ART. 10 Partecipanti
- ART. 11 Esclusione e recesso
- ART. 12 Organi della Fondazione
- ART. 13 Consiglio di Gestione
- ART. 14 Presidente della Fondazione
- ART. 15 Collegio dei partecipanti
- ART. 16 Organo interno di controllo
- ART. 17 Collegio dei revisori
- ART. 18 Esercizio finanziario
- ART. 19 Estinzione
- ART. 20 Clausola di rinvio

ART. 1 Denominazione

E' costituita la Fondazione di Partecipazione del Mugello “ProgettiAmo... il Durante e Dopo di Noi” – ETS.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Fondazione ProgettiAmo – ETS”.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, disciplinata dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile nonché dalle leggi vigenti.

ART. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Via Caduti di Montelungo n.14, Borgo San Lorenzo (FI), c/o lo studio del Rag. Chiesi Alessandro.

ART. 3 Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

ART. 4 Scopo

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone disabili.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; essa persegue fini di solidarietà sociale, di integrazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone disabili; opera per garantire loro pari dignità e qualità di vita e favorire il processo di integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

Ha come scopo l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili, nel rispetto della normativa statale e regionale. (3)

In particolare la Fondazione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l'appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone disabili, nel rispetto dei principi di adeguatezza e personalizzazione degli interventi.

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale la Fondazione provvederà con ogni idonea attività, tra cui:

- 1) promozione e tutela dei diritti delle persone disabili;
- 2) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, finalizzati a garantirne la vita indipendente nonché interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
- 5) promozione di percorsi individualizzati tendenti a valorizzare aspirazioni e attitudini dei singoli, finalizzati a garantirne la qualità della vita;
- 6) assunzione di incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile;
- 7) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 8) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 9) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;
- 10) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 12) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



- 13) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 14) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 15) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 16) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 17) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione può avvalersi anche della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

ART. 5 Attività strumentali, accessorie, connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere le attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art 6 Codice Terzo Settore;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il territorio in cui essa opera;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



ART. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro, beni materiali e immateriali, effettuati dai Fondatori, dai Fondatori Promotori, e successivamente dai soci Fondatori e soci Partecipanti.

Compongono altresì il Fondo di dotazione:

- le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati, che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili e dai beni mobili registrati che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- le somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che, con deliberazione del Consiglio di gestione, sono destinate ad incrementare il patrimonio;
- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Non costituiscono incremento del Patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di gestione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

ART. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori
- Partecipanti

ART. 9 Fondatori

I Fondatori Promotori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Partecipante, le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di gestione.

La gestione dei servizi attivati dalla Fondazione ai sensi dell'Art.4 comma 4 n.2 dello Statuto non potrà essere assunta a qualsiasi titolo dai soci Fondatori Promotori e dai Fondatori.

Possono diventare Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente con delibera del Consiglio di Gestione.

L'ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di gestione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio di gestione, con voto unanime, preso atto della programmazione e degli obiettivi stabiliti, può richiedere ai Fondatori il versamento di una quota annuale, da stabilire di anno in anno.

Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di gestione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



ART. 10 Partecipanti

Possano divenire Partecipanti le persone fisiche nonché gli enti o soggetti privati, che condividano le finalità della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione.

Può assumere la qualifica di Partecipante la Società della Salute del Mugello, la quale si impegna a sostenere gli interventi realizzati dalla Fondazione, previa valutazione dei progetti approvati dal Consiglio di Gestione e loro rispondenza a quanto previsto negli atti di programmazione integrata, regionale e locale.

Il Consiglio di gestione provvede sulla domanda di ammissione del richiedente. Costituisce motivo di rigetto della domanda la mancata adesione alle finalità della Fondazione nonché l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

ART. 11 Esclusione e recesso

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di gestione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda il contributo dovuto.

Nel caso di Partecipante ente o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori e i Fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione solo per gravi e reiterati comportamenti contrari alle finalità ispiratrici della stessa nonché pregiudizievoli per la sua attività.

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

ART. 12 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio dei revisori;
- Organo di Controllo

Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori quando previsti per legge, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per la Fondazione.

Il rimborso deve essere autorizzato dal Consiglio di Gestione.

ART. 13 Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione dura in carica 4 (quattro) anni ed è costituito da 7 (sette) consiglieri: 3 (tre) sono nominati dai Fondatori Promotori, di cui uno nominato dall'Associazione Genitori, uno dall'Associazione Il Delphino e uno dai familiari, 3 (tre) dai fondatori e 1 (uno) dall'Assemblea Partecipanti.

Ciascun componente può ricoprire la carica di consigliere non oltre due mandati consecutivi, salvo eventuali deroghe da richiedere al Consiglio di gestione con maggioranza qualificata.

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



Le Associazioni e gli Enti possono sostituire l'Amministratore da loro nominato nel sopra indicato Consiglio durante il mandato. Le Associazioni o gli Enti comunicano la loro volontà di sostituire l'Amministratore nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea da inviare al Consiglio di Gestione della Fondazione con posta raccomandata o PEC.

Nella prima fase di costituzione della Fondazione, nel Consiglio di Gestione i consiglieri SARANNO ELETTI DAI SOCI FONDATORI PROMOTORI e rimarranno in carica 2(due) anni, tempo considerato necessario per far conoscere la Fondazione, fare opera di sensibilizzazione nel territorio e raccolta fondi.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica di Consigliere deve essere comunicata al Consiglio di Gestione per iscritto almeno con un preavviso di tre mesi. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal presidente della Fondazione, è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quando lo Statuto non preveda maggioranze qualificate.

Il Consiglio di Gestione:

- nomina il Presidente della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto, nel rispetto del principio di personalizzazione e appropriatezza degli interventi e sulla base del sistema di *governance* definito dalla normativa regionale;
- fissa i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;
- delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie o la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi Fondatori o Partecipanti sono adottate con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di gestione si riunisce almeno 1 volta all'anno ed ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia presentata richiesta da parte di due Consiglieri o da almeno 1/3 (un terzo) dell'Assemblea dei Partecipanti.

La convocazione del Consiglio deve essere comunicata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione a mezzo di lettera raccomandata o e-mail con conferma di lettura contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio potrà riunirsi in seduta ordinaria che straordinaria sia in presenza che da remoto con collegamento diretto tramite utilizzo di una piattaforma o tramite whatsapp, sia utilizzando la modalità mista per la partecipazione.

ART. 14 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Egli resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; il primo Presidente resta in carica 2 (due) anni.

In particolare il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli presiede il Consiglio di gestione e l'Assemblea dei Partecipanti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 15 Assemblea dei Partecipanti

L'assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione. Nel caso in cui i Partecipanti siano associazioni o enti, questi designano i propri rappresentanti per l'intera consiliatura fatta salva la facoltà di delega o sostituzione anche provvisoria.

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



Alla prima riunione dopo il rinnovo del Consiglio di Gestione, l'Assemblea dei Partecipanti provvede all'elezione del Presidente tra i propri componenti che resta in carica per 4 (quattro) anni o fino al rinnovo successivo.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina un consigliere del Consiglio di Gestione;
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Gestione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione con voto consultivo.

L'Assemblea dei Partecipanti riceve il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria e può trasmettere le proprie osservazioni anche in forma scritta impegnando il Consiglio riferire sulle questioni evidenziate.

L'Assemblea dei Partecipanti potrà riunirsi in seduta ordinaria che straordinaria sia in presenza che da remoto con collegamento diretto tramite utilizzo di una piattaforma o tramite whatsapp, sia utilizzando la modalità mista per la partecipazione.

ART. 16 Organo interno di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso di organo collegiale composto da 3 (tre) membri, l'Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti nella riunione di insediamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano dell'Organo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo svolge una propria relazione in ordine al progetto di bilancio d'esercizio che viene sottoposto all'approvazione assembleare e al bilancio preventivo sottoposto all'approvazione del Consiglio. A tal fine suddetti documenti devono essere consegnati all'Organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui l'attività della Fondazione superi i limiti di cui al comma 1, art. 31, D.lgs. 117/2017, alla scadenza del quadriennio delibera di adottare la revisione legale come prevista al comma 4 del presente articolo.

ART. 17 Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, nominati dal Consiglio di gestione.

Esso provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;

Fondazione ProgettiAmo... Il Durante e Dopo di Noi

Sede Legale: Via Caduti di Montelungo, 14 - 50032 Borgo San Lorenzo – FI

C.F. 90035300483

www.fondazioneprogettiamo.org

Mail: info@fondazioneprogettiamo.org



– ad effettuare verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di gestione aventi contenuto economico-finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

ART. 18 Esercizio finanziario

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di gestione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

ART. 19 Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di gestione, ad altre Fondazioni o Enti che hanno la stessa finalità.

ART. 20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti nel settore

*Atto di costituzione della Fondazione del 27/01/2023
registrato presso studio Notaio Dott.ssa Silvia Berretti
via Beato Angelico n.9 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
iscrizione al RUNTS n.101514 del 07/06/2023*